Allegato 1. Norme relative al soggiorno di persone in sale per detenuti o persone portate a tornare sobrie.

**§ 1**

1. Una persona ammessa nella sala deve essere immediatamente informata di:

**1)** i suoi diritti e doveri che incombono a lei, facendola conoscere questo regolamento. La persona ammessa nella sala conferma di aver letto i termini e le condizioni di soggiorno firmando la carta con le regole di soggiorno per le di persone in camere per detenuti o persone portate a tornare sobrie;

**2)** i dispositivi di monitoraggio, compresi quelli usati per osservare e registrare l’immagine, che sono installati nella sala – in caso in cui sono installati.

2. Una persona che non conosce la lingua polacca, collocata nella sala, deve avere la possibilità di comunicare attraverso un interprete su questioni riguardanti il suo soggiorno nella sala.

2a. Alla persona ammessa nel locale, qualora si tratti di una persona di cui all’[art. 2, par. 1 punto 1](https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytqnbsga2daltqmfyc4nrwgq3tmmrqha) della legge del 19 agosto 2011 sulla lingua dei segni e altri mezzi di comunicazione (Dz. U. [Gazz. Uff.] del 2017, [punto 20](https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytqnbsga2daltqmfyc4nrwgq3tmmjzg4)), deve avere garantito l’accesso a un servizio gratuito di interpretazione nella lingua dei segni polacca (PJM), al sistema linguistico e di segni (SJM) e al metodo di comunicazione delle persone sordocieche (SKOGN) per quanto riguarda le questioni relative alla permanenza nel locale

3. Se il contatto con una persona collocata nella sala è difficile a causa di un disturbo della sua coscienza, le attività di cui al par. 1, dovrebbero essere effettuate dopo la cessazione del motivo per recedere da questo obbligo.

4. Se a causa di un contatto difficile con la persona detenuta, causato da un disturbo della sua coscienza, la persona non conosce i suoi diritti in stato di detenzione ai sensi del Codice di procedura penale o di altre leggi, bisogna farla conoscere i tali diritti dopo la cessazione del motivo per recedere da questo obbligo. La persona detenuta conferma di conoscere i propri diritti firmando il rapporto di detenzione.

**§ 2** Una persona detenuta collocata nella sala deve essere rilasciata:

**1)** quando è cessato il motivo della detenzione;

**2)** su ordinanza o decreto del tribunale;

**3)** su ordinanza del pubblico ministero;

**4)** prima della scadenza di 48 ore dal momento della detenzione, a meno che non sia stata messa a disposizione del tribunale in quel momento, insieme a una richiesta di detenzione in custodia cautelare;

**5)** se entro 24 ore dalla sua consegna in tribunale, non le è stata notificata una decisione sulla sua detenzione in custodia cautelare.

**§ 3** Una persona portata a tornare sobria deve essere rilasciata:

**1)** al momento che torna sobria, ma entro e non oltre 24 ore dal momento in cui viene portata alla sala;

**2)** sulla base di un certificato medico attestante che la permanenza prolungata della persona nella sala può causare una minaccia alla sua vita o alla sua salute.

**§ 4**

1. Una persona detenuta ricoverata nella sala viene sottoposta a esami medici e viene fornita l’assistenza medica necessaria nei casi e secondo le norme specificate nelle disposizioni sugli esami medici delle persone detenute dalla polizia.

2. Una persona portata per tornare sobria nella sala deve immediatamente sottoporsi a una visita medica, a seguito della quale il medico deve dichiarare:

**1)** nessuna controindicazione medica per il soggiorno di questa persona nella sala, oppure

**2)** insorgenza di controindicazioni mediche per il soggiorno di questa persona nella sala e la necessità di rimandarla all’unità medica, oppure

**3)** rifiuto di sottoporsi a visita medica e la mancanza di motivi per rimandare tale persona all’unità medica, oppure

**4)** rifiuto di sottoporsi a visita medica e insorgenza dei motivi per rimandare tale persona all’unità medica, oppure

**5)** il tipo di medicine che la persona deve assumere e il metodo di dosaggio.

3. Le circostanze di cui al par. 2 devono essere confermate da un certificato medico.

4. La situazione di cui al par. 2, il punto 3 non costituisce una premessa che giustifica il rifiuto di accettare una persona portata per tornare sobria nella sala.

5. Nella situazione di cui al par. 2 punti 2 e 4, il trasporto di una persona portata per tornare sobria all’unità medica avviene tramite un mezzo di trasporto sanitario speciale.

6. Il medico registra lo svolgimento e i risultati degli esami medici effettuati nella sala nel libro delle visite mediche.

**§ 5** [[1]](#endnote-1)

1. Una persona collocata nella sala deve fornire il proprio nome e cognome, il nome del padre, la data e il luogo di nascita, le informazioni sul luogo di residenza o dimora e lo stato di salute.

2. Una persona collocata nella sala e che vi soggiorna, viene sottoposta ad un controllo preventivo.

**§ 6**

1. Articoli trovati e depositati durante il controllo preventivo di cui al § 5 par. 2 devono essere inseriti con l’indicazione delle caratteristiche individuali nella ricevuta del depositario. La ricevuta del depositario deve essere firmata dalla persona ammessa nella stanza di transizione e dal poliziotto che ha depositato gli articoli ivi elencati.

2. Il rifiuto o l’incapacità di firmare da parte di una persona detenuta nella sala è registrato nella ricevuta del depositario, indicando la presenza di un poliziotto che esegue il comando o il convoglio in questa attività, che è confermato dalla sua firma.

3.[[2]](#endnote-2) *(abrogato)*

4.[[3]](#endnote-3)  Articoli trovati e depositati durante il controllo preventivo di cui al § 5 par. 2, non possono essere dati a una persona collocata nella stanza di transizione.

**§ 7** La persona ammessa nella sala occupa una stanza per le persone detenute o portate a tornare sobrie e un luogo designato per dormire indicato da un poliziotto responsabile del funzionamento della sala o del servizio nella sala, e le persone:

**1)** del sesso opposto sono collocate separatamente;

**2)** portate per tornare sobrie sono collocate separatamente dalle persone sobrie;

**3)** che hanno meno di 18 anni, sono collocate separatamente dagli adulti.

**§ 8** Una persona collocata in una stanza di transizione è avvertita della necessità di:

**1)** osservare questo regolamento;

**2)** seguire le istruzioni dell’ufficiale di polizia che la supervisiona;

**3)** osservare del coprifuoco dal 22:00 al 6:00 e nei giorni festivi fino al 7:00;

**4)** osservare le regole di convivenza sociale;

**5)** prendersi cura dell’igiene personale e della pulizia della sala;

**6)** utilizzare l’attrezzatura della sala di transizione conformemente al suo scopo;

**7)** notificare immediatamente a un agente di polizia del verificarsi di una minaccia per la vita o la salute umana, distruzione dell’attrezzatura della sala o un altro evento pericoloso.

**§ 9**

1. Una persona collocata nella stanza di transizione usa i propri vestiti, biancheria intima e calzature.

2. Se gli articoli di cui al par. 1, non sono idonei all’uso o se il loro uso è inaccettabile per motivi igienici, la persona detenuta o portata in stato di ebbrezza può ricevere gratuitamente l’abbigliamento, la biancheria intima e le calzature necessari. La decisione al riguardo viene presa da una persona nominata dal capo dell’unità organizzativa della polizia, responsabile per la sala.

3. L’abbigliamento sostitutivo viene dotato a una persona detenuta nella sala, arrestata o condannata in relazione a:

**1)** commettere o un sospetto che ha commesso un reato di terrorismo, un crimine con particolare crudeltà o un crimine che comporta l’uso di armi da fuoco o esplosivi;

**2)** la sua partecipazione o il sospetto della sua partecipazione a un gruppo criminale armato organizzato.

4. L’abbigliamento sostitutivo viene dotato a una persona detenuta nella sala il cui abbigliamento è stato tenuto come prova nel procedimento.

5. Una persona collocata nella sala deve ricevere gratuitamente i detergenti necessari per la sua igiene personale, in particolare sapone e asciugamano, per il tempo necessario al loro utilizzo.

6. Durante le ore del coprifuoco, così come quando è giustificato in un’altra ora del giorno, la persona detenuta ha a disposizione per uso individuale un materasso, poggiatesta, coperta (nella stagione autunnale e invernale due coperte) e biancheria da letto - due lenzuola e un un copriletto.

**§ 10**

1. Una persona collocata nella sala ha diritto di:

**1)** pasti, di cui almeno uno caldo, erogati tre volte al giorno e bevande per dissetare, e:

**a)** il valore energetico dei pasti serviti durante il giorno non è inferiore al 60% della norma della scuola “SZ” stabilita nei regolamenti sui casi in cui un agente di polizia riceve i pasti e le norme di questi pasti, ma non inferiore a 2600 kcal, e nel caso di donne in gravidanza e persone di età inferiore a 18 anni - 75% di questa norma, ma non meno di 3.200 kcal,

**b)** quando i pasti per i detenuti vengono preparati nelle carceri e nei centri di detenzione preventiva subordinati al Ministro della giustizia, si applicano le norme sul valore energetico stabilite nelle disposizioni sulla determinazione del valore giornaliero della norma alimentare e il tipo di diete rilasciate ai detenuti nelle carceri e nei centri di detenzione preventiva,

**c)** fatto salvo il punto d), i pasti vengono emessi dopo un minimo di 5 ore dal momento in cui la persona detenuta viene collocata nella sala, alle seguenti ore e proporzioni:

  - tra le 7:00 e le 8:00, la colazione - per un importo corrispondente al 30% del valore energetico dei pasti di cui al punto a),

  - tra le 12:00 e le 14:00, il pranzo - per un importo corrispondente al 40% del valore energetico dei pasti di cui al punto a),

  - tra le 18:00 e le 19:00, la cena - per un importo corrispondente al 30% del valore energetico dei pasti di cui al punto a),

**d)** una persona scortata dall’estero, riceve un pasto corrispondente al 30% del valore energetico dei pasti di cui al punto a) entro 2 ore dall’ammissione alla sala, se l’ammissione alla sala avveniva tra le 18:00 e le 8:00 e la persona non aveva ricevuto il pasto di cui al punto c).

**e)** il detenuto ha il diritto di ricevere il primo pasto appropriato se viene trasferito o consegnato a un convoglio o per essere trasportato e non sarà in grado di consumare i pasti entro le ore specificate al punto c).

**f)** quando lo stato di salute della persona lo richiede, riceve i pasti tenendo conto della dieta indicata dal medico;

**2)** solo un bevanda per placare la sete - nel caso di una persona allevata per ritornare sobria;

**3)** la possibilità di ricorrere a cure mediche;

**4)** la possibilità di utilizzare attrezzature sanitarie e detergenti necessari per mantenere l’igiene personale;

**5)** la possibilità di possedere tali oggetti religiosi le cui proprietà non costituirà una minaccia per la sicurezza delle persone che soggiornano nella sala;

**6)** la possibilità di praticare pratiche religiose e l’uso di servizi religiosi in modo da non interferire con l’ordine e la sicurezza delle persone che soggiornano nella sala;

**7)** la possibilità di leggere i giornali;

**8)** la possibilità di acquistare con il proprio denaro contante prodotti del tabacco, giornali e oggetti personali per l’igiene personale e di averli nella sala, a condizione che tali articoli e il loro imballaggio non costituiscano una minaccia per l’ordine o la sicurezza delle persone che soggiornano nella stanza;

**9)** fumare il tabacco in un luogo designato a tale scopo in conformità con le disposizioni relative alle condizioni dettagliate di utilizzo dei prodotti del tabacco nei locali e nei mezzi di trasporto delle persone sotto la responsabilità del ministro competente per gli affari interni, se ciò non impedisce l’esercizio delle funzioni ufficiali da parte della polizia per garantire la sicurezza delle persone che soggiornano nella stanza di transizione.

**10)** la possibilità di ricevere:

**a)** pacchetti con articoli di uso personale, in particolare abiti, calzature, medicazioni o bendature e prodotti per l’igiene, dopo averli controllati in presenza della persona detenuta,

**b)** medicinali prescritti da un medico, che possono essere resi disponibili solo con il consenso del medico e secondo le modalità stabilite con lui; i medicinali sono somministrati alla persona che sta nella sala da un medico o un poliziotto secondo le disposizioni prese con il medico;

**11)** la possibilità di presentare richieste, reclami e proposte al poliziotto responsabile del funzionamento della sala e al capo dell’unità organizzativa di polizia a disposizione della quale rimane quella sala.

2. Acquisto di articoli di cui al par. 1 punto 8, viene fornito per quanto possibile attraverso un agente di polizia, ma non più spesso di una volta al giorno.

3. Un pasto caldo non viene dato alla persona trattenuta nella situazione di cui al par. 1 punto 1 lettera d) ed e).

**§ 11 *(abrogato)***[[4]](#endnote-4)

**§ 12** ***(abrogato)***[[5]](#endnote-5)

1. [↑](#endnote-ref-1)
2. [↑](#endnote-ref-2)
3. [↑](#endnote-ref-3)
4. [↑](#endnote-ref-4)
5. [↑](#endnote-ref-5)